

DIRITTO PENALE pt.2

Funzione pubblica: concerne gli interessi pubblici svolti per la collettività, che vengono demandati agli enti pubblici o locali, per la loro attuazione, e consiste in un'attività retta da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

Pubblico servizio: attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pubblico ufficiale: colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo Stato, temporaneamente o permanentemente, ovvero tutti quei soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione, che sono muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione di coazione, di collaborazione anche saltuaria.

Incaricato di pubblico servizio: coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Delitti contro la fede pubblica: tutti quei reati che ledono la "fede pubblica", ovvero l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici, sono perciò delitti di "falso", cioè mediante i quali, alterando il vero, si mette in pericolo la fiducia che il Pubblico ripone in oggetti, segni e forme esteriori ai quali le norme attribuiscono un importante valore, naturalmente va esclusa l'ipotesi di falso grossolano, alterazione che può essere accertata da chiunque ed a prima vista. Disciplinati nel Titolo VII del libro II del codice penale, sono suddivisi in quattro capi:

- Capo I, Falsità in monete e valori equiparati o equiparabili alle monete, artt. 453-466bis.
- Capo II, Falsità in sigilli e altri strumenti di autenticazione, certificazione o riconoscimento, artt. 467-475.
- Capo III, Falsità in atti, artt. 476-493ter.
- Capo IV, Falsità personali, artt. 494-498.

Delitti contro l'ordine pubblico: reati accomunati dal fatto di costituire una minaccia per l'ordine pubblico, inteso come pubblica tranquillità dei consociati (ordine pubblico materiale) o complesso di valori e principi che lo Stato persegue e protegge per garantire la propria esistenza (ordine pubblico ideale). Disciplinati nel Titolo V del codice penale, sono suddivisi in tre sezioni:

- Istigazione, apologia e pubblica intimidazione, artt. 414-415, 421.
- Delitti associativi e di contiguità, artt. 416-418.
- Delitti di devastazione, saccheggio e attentato agli impianti di pubblica utilità, artt. 419 e 420.

Delitti contro la P.A.: categoria di reati che attentano i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità degli organi pubblici e dei loro rappresentanti, ovvero al prestigio della pubblica amministrazione ed al naturale rapporto di fiducia che sussiste tra cittadino e Stato. Disciplinati nel Titolo II del codice penale, si suddividono in due categorie, a seconda dell'autore del reato:

- Capo I, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, tra i più importanti ricordiamo:
 - Peculato, artt. 314 e 316;
 - Concussione, art. 317;
 - Corruzione, artt. 318-322;
 - Abuso d'ufficio, art. 323;
 - Rifiuto e omissione di atti d'ufficio, artt. 328 e 329;
- Capo II, Soggetto privato esterno, tra i più importanti ricordiamo:
 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, art. 336;
 - Resistenza a un pubblico ufficiale, art. 337;

- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, art. 340;
- Oltraggio a un pubblico ufficiale, art. 341;
- Traffico di influenze illecite, art. 346 bis;
- Usurpazione di funzioni pubbliche, art. 347;
- Esercizio abusivo di una professione, art. 348;
- Violazione di sigilli, art. 349;
- Turbata libertà degli incanti, art. 353;
- Frode nelle pubbliche forniture, art. 356;

Delitti contro il patrimonio: offendono, in via esclusiva o prevalente, diritti soggettivi o facoltà a contenuto economico-patrimoniale in capo a persone fisiche o giuridiche. Le fattispecie delittuose hanno tutte in comune l'altruità della cosa quale oggetto materiale della condotta punita, e possono configurarsi mediante:

- La sola aggressione unilaterale dell'altrui patrimonio da parte di un soggetto/agente.
- La cooperazione della vittima nella causazione materiale dell'illecito, ossia, il compimento da parte di questa di un atto, negoziale o materiale, ovvero, di un'omissione, ricollegabile agli artifici o raggiri, minacce o violenza, perpetrati dall'autore del reato e tali da viziare la formazione della volontà della stessa persona offesa.
- Attraverso la messa in circolazione e/o il reimpiego di beni o capitali illeciti, in quanto provenienti dalla commissione di una pregressa e specifica condotta costituente delitto.
- Disciplinati nel titolo XIII, libro secondo, del codice penale, tra i più importanti ricordiamo:

- Furto, art. 624;
- Rapina, art. 628;
- Estorsione, art. 629;
- Sequestro di persona a scopo estorsivo, art. 630;
- Danneggiamento, art. 635;
- Truffa, art. 640;
- Usura, art. 644;
- Ricettazione, art. 648;
- Riciclaggio, art. 648 bis;